

COMMISSIONE XIV
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

46.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRAZIOSI

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
VENTUROLI ed altri: Modifiche all'articolo 12 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, concernente gli enti ospedalieri e l'assistenza ospedaliera (2415)	515
PRESIDENTE	515, 518
ALBONI	517, 518
BARBERI	516, 517
CORTESE, <i>Relatore</i>	515
DE MARIA	515, 518
LA PENNA, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>	517, 518
VENTUROLI	516, 517, 518

La seduta comincia alle 10,20.

BARTOLE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione della proposta di legge Venturoli ed altri: Modifiche dell'articolo 12 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, concernente gli enti ospedalieri e l'assistenza ospedaliera (2415).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Venturoli ed

altri: « Modifiche dell'articolo 12 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, concernente gli enti ospedalieri e l'assistenza ospedaliera ».

L'onorevole Cortese che ha già svolto la relazione alcuni mesi fa, desidera aggiungere qualcosa ?

CORTESE, *Relatore*. Desidero solo ribadire la mia adesione, del resto precedentemente espressa nel corso della passata seduta, alla proposta di legge al nostro esame, in quanto ritengo che le ragioni addotte nel provvedimento, per quanto riguarda la partecipazione di funzionari al collegio dei revisori dei conti, siano estremamente valide.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

DE MARIA. Desidero far rilevare agli onorevoli colleghi la opportunità di un rinvio della discussione considerando che è all'ordine del giorno dell'Assemblea il disegno di legge concernente il rinnovo della delega al Governo per l'emanazione di norme fondamentali sull'amministrazione e contabilità degli enti ospedalieri, di cui all'articolo 55 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

A questo proposito desidero altresì ricordare che il Ministero della sanità, ha preannunciato alla Commissione che era sua intenzione includere in quel disegno di legge le norme contenute nella proposta presentata dagli onorevoli Venturoli ed altri.

Per di più la materia della proposta di legge ha già trovato accoglimento nei decreti delegati, che hanno rinviato tutta la materia alle regioni.

VENTUROLI. Vorrei innanzi tutto sottolineare che un parziale successo l'ho ottenuto nel corso della discussione sui decreti delegati; dico parziale successo perché in seguito a tutte le considerazioni che sono state fatte nell'arco di tempo che va dal momento della presentazione di questa proposta di legge — che è immediatamente susseguente alla discussione avvenuta nella Commissione interparlamentare per l'emanazione dei decreti delegati previsti dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132, dove tutti, all'unanimità, ammisero che c'era una incongruenza e convennero sulla opportunità di modificare la legge n. 132 — ad oggi, sono successi molti fatti: in primo luogo l'istituzione delle regioni e in secondo luogo la constatazione che questi collegi dei revisori, cui i membri designati dai ministeri partecipano in qualche maniera, hanno dimostrato di lasciare il tempo che trovano, in quanto i funzionari cui sono affidate le funzioni di sindaci revisori tendono a sottrarsi alle responsabilità specifiche che ricadono su un sindaco revisore.

Vorrei fare una parentesi per richiamare quello che è emerso nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla Magistratura sull'ONMI. Anche per l'ONMI vi sono funzionari, designati dai diversi dicasteri, che hanno una funzione di controllo per conto del ministero e quindi dello Stato, nei confronti di un ente che usufruisce di sovvenzioni statali: io mi domando come mai la Magistratura abbia incriminato e sottoposto ad inchiesta il presidente e il direttore di questo ente e non abbia chiamato in giudizio anche i sindaci revisori.

Per queste ragioni la soluzione più ragionevole sarebbe, credo, quella di eliminare questi collegi dei revisori, lasciando alle regioni l'opportunità di nominare dei revisori, come avviene in altri enti locali dove una parte dei consiglieri amministrativi risponde direttamente per le verifiche di merito.

Io stesso a questo punto sarei tentato di proporre, per esser logici, di emendare la proposta di legge lasciando ogni incarico alle amministrazioni; ma la Commissione interparlamentare per l'emanazione dei decreti delegati si è pronunciata accogliendo un compromesso, ed ha convenuto sul fatto che il compito di disciplinare questa materia spetta alle regioni, senza però specificare come.

Quindi la presente proposta di legge conserva una sua attualità, nel senso che determina criteri uniformi cui le regioni dovranno attenersi nella nomina dei sindaci revisori, a seconda della diversa classificazione degli ospedali. Sarei lieto di ascoltare l'opinione del rappresentante del Governo in proposito.

Per quanto riguarda l'altro aspetto del problema sollevato dall'onorevole De Maria, cioè il disegno di legge per il rinnovo della delega al Governo per l'emanazione di norme fondamentali sull'amministrazione e contabilità degli enti ospedalieri, appena tale provvedimento fosse messo in discussione mi ero riservato di presentare un emendamento, con il conforto anche di una adesione del relatore, onorevole De Maria e del rappresentante del Governo; ma si tratta di una cosa ancora da venire.

Prego quindi il rappresentante del Governo di considerare la validità della mia ipotesi secondo cui con questa « leggina » abbiamo la possibilità di fissare ad opera del Parlamento un criterio orientativo generale, a cui tutte le regioni dovranno attenersi. Se si ritenesse opportuno non farne niente dovrei concludere che vi sono gradi della burocrazia più forti del potere politico; perché non c'è alcuna ragione logica che giustifichi l'attuale stato di cose.

Pensiamo solamente ai più di quattromila funzionari distolti dai propri compiti istituzionali e mandati in giro per l'Italia, solo per avere diritto a un indennizzo fisso mensile a carico di amministrazioni dissestate che non sono in grado di pagare gli stipendi ai sanitari e inoltre usufruiscono di una diaria che serve solo a coprire le spese di trasferimento. E questa la ragione per cui non si vuole intervenire.

Vi è già il parere della Commissione interparlamentare di cui il Governo in sede di applicazione dovrà tenere conto: auguriamoci che ne tenga conto effettivamente. Ma, visti i precedenti, perché lasciarci sfuggire l'occasione non solo di affermare il principio, ma anche di introdurre un criterio di nomina che valga per tutte le regioni (e per le province e i comuni rispettivamente, per la loro parte di responsabilità), dando un indirizzo unitario alla materia e mettendo il Governo in grado di assolvere meglio, con l'ausilio del Parlamento, quelle funzioni di indirizzo e di coordinamento che competono allo Stato e che sono ancora da assolvere?

BARBERI. Sono d'accordo con l'onorevole Venturoli che gli ospedali dato l'attuale

indirizzo legislativo debbano essere amministrati dalle regioni e per esse dalle province e dai comuni.

Questa proposta di legge non mi pare sia in contrasto con questo principio. Inviare dal centro i revisori dei conti costituisce un grave onere, in contrasto con il principio, ormai affermato, in base al quale gli ospedali devono essere controllati a livello regionale, sia pure attraverso le province e i comuni.

Vorrei sottolineare che i revisori dei conti non possono imporre all'amministrazione attiva e ai responsabili dell'amministrazione, una linea di condotta politica amministrativa, ma possono solo effettuare un controllo preventivo sugli atti amministrativi, specialmente quando comportano oneri sia a carico dello Stato che degli enti pubblici. Particolarmente utile è l'opera svolta dai revisori dei conti; il provvedimento oggi al nostro esame si inquadra perfettamente nella direttiva generale di affidare alle regioni l'amministrazione degli enti ospedalieri, per cui mi dichiaro favorevole a mantenere il collegio dei revisori dei conti, come emanazione degli enti locali.

Non ritengo che la presente proposta di legge sia incompatibile con il disegno di legge a cui ha fatto riferimento l'onorevole De Maria, disegno di legge delega non ancora perfezionato.

VENTUROLI. Oltre tutto non riguarda questa materia.

LA PENNA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Vorrei sottolineare che le argomentazioni svolte dall'onorevole De Maria ritengo non si possano disattendere, perché si potrebbe configurare l'ipotesi che mentre la Commissione delibera con un certo orientamento, l'Assemblea delibera in modo diverso. Inoltre non bisogna dimenticare che lo stesso onorevole Venturoli ha fatto presente la necessità di apportare qualche modifica alla proposta di legge oggi al nostro esame, in particolare per quanto riguarda il modo di nominare i revisori.

Il tutto si complica, inoltre, per una terza considerazione, in quanto la Commissione interparlamentare per il parere sui decreti delegati, a cui hanno fatto riferimento sia l'onorevole De Maria che l'onorevole Venturoli, ha già deciso di stralciare una affermazione contenuta nella bozza dei decreti delegati presentata dal Ministero della sanità: cioè, che permanessero le norme contenute nell'articolo 12 della legge 12 febbraio 1968, n. 132

per la nomina del collegio dei revisori dei conti, demandando però questa competenza alle regioni; per cui dovrà essere la regione a decidere per quanto riguarda la nomina del collegio dei revisori.

Il Presidente del Consiglio, tenuto conto della complessità della materia e tenuto conto che è pervenuto il parere contrario del Ministero del tesoro, vorrebbe tentare di trovare una posizione comune dei diversi ministeri sull'argomento, proprio in occasione della discussione dei decreti delegati per l'assistenza sanitaria.

Pertanto vorrei pregare, a nome del Ministro della sanità, di voler rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

ALBONI. Ammesso che in sede di definizione delle competenze delle regioni, la competenza che concerne la nomina dei revisori dei conti sia affidata alle regioni, queste ultime potranno operare in difformità dell'articolo 12 della legge 12 febbraio 1968, n. 132? Le regioni in base a questa delega provvederanno certamente a nominare i revisori dei conti, ma potranno prescindere dall'obbligo di sceglierli nell'ambito del Ministero del tesoro, della sanità, dell'interno o che so io? Secondo il mio punto di vista non ritengo che ciò sia possibile.

Noi non facciamo altro che trasferire una competenza, per quanto riguarda tali nomine, dai ministeri alle regioni, senza cambiare la sostanza dell'articolo 12; ecco perché diventa indispensabile, a prescindere da ogni altra considerazione, procedere alla revisione sostanziale dell'articolo 12; proprio per dar modo alle regioni di effettuare delle scelte diverse da quelle che vengono imposte dall'articolo stesso.

Oggi abbiamo degli enti ospedalieri costretti a pagare cifre notevoli in gettoni di presenza e a subire controlli a volte eccessivi rispetto all'autonomia e all'autorità proprie degli organi amministrativi degli enti stessi.

BARBERI. Il pensiero dei revisori dei conti non è vincolante per la pubblica amministrazione.

ALBONI. A volte i revisori pretendono di imporre una presenza costante ad ogni consiglio d'amministrazione e pretendono di vincolare ogni atto dell'amministrazione al preventivo parere del collegio, il che riteniamo sia assurdo e difatti lo abbiamo respinto energicamente; in altri casi per evi-

tarsi responsabilità di carattere penale in ordine ad eventuali scorrettezze di ordine amministrativo essi non pretendono questo vincolo: vi è una difformità di situazioni veramente intollerabile.

Ritengo quindi più giusto l'affidamento per delega alle regioni della nomina di questi revisori, sia sotto il profilo dell'autonomia e della funzionalità degli enti ospedalieri, sia sotto il profilo economico.

LA PENNA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. L'obiezione dell'onorevole Albani è fondata; non basta che nei decreti delegati si ponga un'affermazione di principio perché ne avvenga l'esecuzione. Io ho detto però che il Presidente del Consiglio, in occasione della discussione dei decreti delegati, cercherà di definire l'atteggiamento del Governo in materia. Naturalmente una volta assunta questa decisione, cioè di rimettere alle regioni la competenza, il Governo, o con l'approvazione della proposta di legge Venturoli o attraverso un disegno di legge governativo, dovrà individuare la maniera migliore per arrivare a una revisione dell'articolo 12 della legge n. 132; ma in quel momento procederemo sulla base di un atteggiamento chiaro e non con queste incertezze.

DE MARIA. In questa come in altre sedute ci siamo pronunciati a favore della sostanza e abbiamo affermato che il contenuto della proposta di legge Venturoli ha trovato accoglimento nei decreti delegati concernenti questa materia. Poiché sulla sostanza siamo d'accordo ritengo che non convenga bruciare l'argomento per una questione formale. Il Governo ci ha fatto sapere il suo pensiero e quindi prego l'onorevole Venturoli di non insistere; altrimenti il Governo potrebbe chiedere la rimessione in aula del provvedimento, e io non vorrei che inficiassimo il merito della questione per una questione formale.

VENTUROLI. Il buon senso mi porterebbe ad insistere nella mia richiesta, poiché

avevo ben chiaro fin dall'inizio e ho avuto chiarissimo esaminando le bozze dei decreti delegati presentati alla Commissione interparlamentare, che la presenza di pressioni generali, in casi ancora più macroscopici, dal punto di vista dell'illogicità, di quello che riguarda l'amministrazione sanitaria, sono rivelatori di un malcostume che non ci sentiamo di avallare, anche a costo di inimicarci quei funzionari di alto grado, ai quali soltanto veniva concesso di far parte dei collegi dei revisori. Ma accettiamo la proposta di rinviare la discussione nella speranza che si sblocchi la situazione e ci sia un ripensamento.

ALBANI. Con la speranza che l'onorevole rappresentante del Governo abbia afferrato che il contenuto della proposta sta nella modifica della legge 12 febbraio 1968, n. 132, in quanto non bisogna crearsi l'illusione che con il semplice trasferimento delle competenze alle regioni si possa cambiare lo stato attuale della situazione.

LA PENNA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. A nome del Governo ho dato il parere favorevole al passaggio in sede legislativa, e questo ritengo chiarisca sufficientemente quale sia l'atteggiamento del Ministero della sanità in questa materia.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può quindi rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 10,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO